

**Lettera n. 979 del 22/10/2002**

MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO  
AD IMPIANTI FISSI -ex TIF 6

Prot. N. 979(6)56.00

Roma, 22 ottobre 2002

**OGGETTO: Legge 1 agosto 2002, n. 166 recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". Art. 31 relativo a "Disposizioni in materia di impianti a fune".**

Come è noto, la legge 1 agosto 2002, n. 166 pubblicata con supplemento ordinario alla G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, all'art. 31 dispone che "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".

Pertanto, la proroga di due anni della vita tecnica, delle scadenze relative alle revisioni speciali ed alle revisioni generali può essere concessa con le modalità indicate nella circolare prot. n. 202(6)56.00 del 30.01.2001, emanata in occasione della pubblicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 145/46° comma prevedeva un solo anno di proroga, ovviamente non cumulabile con la concessione attuale, nonchè nella lettera circolare prot. n. 963(6)56.00 del 11.10.2001.

Con l'occasione si chiarisce che le funi seguono lo scadenziario secondo le disposizioni specifiche per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.

Nell'eventualità di una richiesta tendente ad ottenere il secondo anno di proroga, codesti USTIF dovranno effettuare una nuova verifica degli impianti per l'accertamento della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza ai fini della concessione della estensione temporale in questione, con le modalità previste per gli impianti aperti all'esercizio, facendo riferimento alla circolare D.G. n. 226/83 paragrafo 4 del 26.10.1983.

In ogni caso l'istanza di proroga deve comprendere l'impegno ad inoltrare il progetto definitivo all'USTIF competente entro il primo anno di durata della proroga, pena la sospensione ed il conseguente annullamento del periodo restante.

La possibilità di richiesta della proroga resta subordinata alla dimostrazione da parte del Concessionario e/o dell'Esercente di essere stato utilmente inserito nella graduatoria della regione competente ai fini del godimento dei benefici dell'art. 8/3° comma della legge n. 140/99 o con probante documentazione equivalente nel caso che i benefici discendano da altri interventi pubblici statali, regionali o di enti locali.

Inoltre, sentiti i Rappresentanti delle Associazioni di categoria in indirizzo, si chiarisce che l'erogazione del contributo, in analogia a quanto previsto con L. 40/99, dovrà essere finalizzata all'ammodernamento degli impianti e precisamente agli interventi di seguito indicati:

- sostituzione dell'impianto;
- rinnovo di vita tecnica;
- introduzione di varianti costruttive come definite dal D.M. 2/1/85 n. 23.

Circa l'ulteriore disposizione introdotta dal suddetto art. 31/2° comma della legge in oggetto, che la proroga possa essere concessa anche agli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge stessa, per il semestre in questione deve intendersi ovviamente quello con inizio al 1° febbraio 2002.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dr. Ing. Amedeo Gargiulo)